

## RAPPORTO COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA REGIONALE

TRIESTE, 2.2.2018

Ringrazio il Presidente Antonio Caruso nell'aver voluto presentare in quest'Aula il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica per l'anno 2017.

Con la riforma del 2012 la Corte dei Conti, quale organo di controllo dei conti pubblici, ha ricevuto dal Parlamento compiti più incisivi ed estesi sulla gestione finanziaria delle Regioni, allo scopo di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica tra i vari livelli istituzionali: statale, regionale e delle Autonomie locali e funzionali. Le grandi direttrici sono la Costituzione, in particolare gli articoli 81, 97, 100 e 119 ed i vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La Sezione, nell'introduzione al Programma di controllo per il 2017, poneva l'accento su "una visione sistemica dei vari controlli". Sono istituti e strumenti che costituiscono un impianto ricco, compiuto, adeguato ed evoluto, cui si associano prassi consolidate di proficua collaborazione con gli Organi e gli Uffici dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale.

Penso di poter dire che i momenti operativi, nei quali si sostanzia il lavoro quotidiano, vedano Sezione di Controllo e Regione lavorare nel rispetto delle reciproche attribuzioni e competenze ma sempre nell'alveo del principio della leale collaborazione, principio più volte richiamato dalla Corte costituzionale.

Mi sia consentito, in proposito, di ringraziare la Sezione regionale per questo lavoro così imponente ed impegnativo, perché se la Regione ed il Sistema istituzionale territoriale nel suo complesso presentano un quadro d'insieme con riconosciuti e costanti elementi positivi, ciò è certamente dovuto alla buona amministrazione e all'esercizio responsabile dell'autonomia ai vari livelli di governo della cosa pubblica, ma anche all'opera quotidiana dei Magistrati contabili che, fedeli al dettato costituzionale, offrono quell'ausilio di cui il Sistema territoriale e della finanza pubblica ha bisogno per migliorarsi giorno dopo giorno.

E' dalle criticità, dai moniti, dai rilievi e dalle osservazioni della Corte che vogliamo trarre ogni utile e necessaria indicazione per il nostro quotidiano agire nell'esclusivo interesse della Comunità.

Infatti, non parliamo solo di obiettivi di miglioramento riferiti alla gestione, ma anche ai rapporti istituzionali e a quelli costitutivi del Sistema regionale di finanza pubblica, laddove i controlli e le analisi della Corte dei Conti consistono nel monitorare ed indirizzare verso obiettivi nei quali si materializzano i principi di legalità, di regolarità e armonizzazione contabile, di economicità e di qualità dell'azione amministrativa.

Signor Presidente, tra qualche istante conosceremo il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale per l'anno 2017.

Richiamando alla memoria i documenti degli anni precedenti, so quanto esso sia profondo, analitico ed articolato e, soprattutto, capace di leggere ed interpretare la composita realtà istituzionale di questa regione, nello specchio dei disegni riformatori che nel frattempo si fossero realizzati.

Il sistema istituzionale e quello integrato della finanza pubblica presentano gangli vitali dai quali dipendono le ragioni stesse della politica. Penso all'armonizzazione dei bilanci pubblici, agli Enti regionali, alle Agenzie regionali e al sistema delle Partecipate, ai riassetti organizzativi dell'apparato regionale ed al funzionamento dei suoi controlli interni.

Penso al riordino istituzionale del sistema integrato Regione – Enti locali e la riassetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario regionale. Riforme che richiamano le esperienze vissute proprio in quest'Aula in anni non lontani e che ci confermano quanto sia difficile ma pur sempre necessario e doveroso coniugare le inalienabili esigenze della democrazia, la riduzione della spesa pubblica, l'efficientamento delle Amministrazioni, le dimensioni ottimali dei servizi, il consenso partecipato.

Il ruolo del Consiglio delle Autonomie locali ed il rapporto di leale collaborazione tra Regione e le singole Amministrazioni comunali sono fattori insostituibili per l'attuazione dei principi statutari di sussidiarietà e differenziazione.

In questa sede non posso non soffermarmi brevemente sul profilo della produzione legislativa che la materia del coordinamento della finanza pubblica richiama. Infatti, se guardiamo ad uno spazio più ampio, sappiamo che numerosi sono gli interventi del Legislatore statale e le decisioni della Corte costituzionale, adita e pronunciata sul punto e sul perimetro da disegnare, di giudizio in giudizio, dei principi fondamentali del coordinamento, abbinati ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla tutela dell'unità economica della Repubblica.

Già nel 2004, con la sentenza n.37, la Corte costituzionale si soffermava nel dare definizione e contenuto all'istituto del coordinamento della finanza pubblica.

Negli anni successivi, è ricorrente il richiamo alla congiuntura economica sfavorevole o meglio, come afferma l'art. 81 della Costituzione, alla fase avversa del ciclo economico, per legittimare la compressione delle risorse finanziarie e dell'esercizio delle competenze regionali. Se l'elemento solidaristico nei confronti della Nazione intera è da sempre un punto fermo del regionalismo responsabile ( e credo che a questa Regione vada dato ampiamente atto ), la congiuntura negativa non può rappresentare una situazione permanente; non a caso la Costituzione prevede nel contempo anche la fase favorevole del ciclo economico.

Siamo infatti chiamati anche a tutelare le nostre prerogative statutarie della specialità e dell'autonomia e far sì che la ricaduta negativa sugli equilibri finanziari non sia permanente; la congiuntura sfavorevole, più che un dato giuridico, è un elemento fattuale, e come tale suscettibile di diverse, mutevoli e, talora, contrapposte o contraddittorie letture.

Affermava Vittorio Bachelet che esiste un coordinamento "quando ci si trova di fronte ad una pluralità di attività e di soggetti di cui l'ordinamento riconosce gradi di autonomia".

Alla base del coordinamento vi è dunque una posizione di autonomia che si configura quale necessario presupposto del coordinamento medesimo che a sua volta appare necessario per assicurare l'unità di indirizzi e percorsi univoci di legalità e di efficienza della Pubblica amministrazione, verso gli obiettivi della coesione, dell'equità e dell'armonia istituzionale.

Se la Corte costituzionale, in numerose pronunce, invoca da un lato il principio del coordinamento della finanza pubblica per affermare la legittimità degli interventi dello Stato nei confronti delle Regioni, dall'altro lato ha più volte richiamato l'elemento pattizio ed il principio di leale collaborazione nell'ambito del pluralismo istituzionale, rafforzato dalla chiarezza e dalla trasparenza dei rapporti.

Si veda, in questo senso, la sentenza n. 188 del 2016 ove, ancorate ai principi di solidarietà e di coesione sociale nella cornice di una Repubblica una ed indivisibile, sono poste, proprio con richiamo alla nostra Regione, le istanze di autonomia che, afferma la Corte, caratterizzano il tessuto democratico.

Due anni prima, sempre la Corte costituzionale, nel giudizio promosso da questa Regione avverso disposizioni statali urgenti in materia di base imponibile di tributi erariali, legittimava la manovra statale, purchè non comportasse uno squilibrio incompatibile per le esigenze della Regione, tale da impedire alla Regione stessa di adempiere ai propri compiti.

Ma è con la sentenza 39 del 2014 ( Presidente Gaetano Silvestri, redattore Sergio Mattarella ) che la Corte offre un limpido quadro proprio dei rapporti tra Regione Friuli Venezia Giulia e Corte dei Conti, in particolare in materia di coperture finanziarie indicate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

In quella sede, il Giudice delle leggi evidenziava il ruolo insostituibile della Corte dei Conti, stante la posizione di indipendenza e neutralità del Giudice contabile al servizio dello Stato – ordinamento, ma sottolineava nel contempo due elementi sui quali credo che tutti noi possiamo convenire: la collaborazione con la Regione e, per rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, uno speciale rapporto con il Consiglio regionale per consentire, come afferma la sentenza, la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di autocorrezione nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative.

Questo disegno ordinamentale si specchia sul piano nazionale per tutti i Consigli regionali grazie alla legge 160 del 2016, in virtù della quale la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome può rivolgere direttamente alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti le richieste di parere in materia di contabilità pubblica.

Concludo affermando che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ( ma, in questa sede, mi sia consentito di portare la voce anche delle Autonomie locali ) hanno operato ed operano con lo spirito e le finalità enunciati dalla Corte costituzionale, consapevoli di quanto prezioso e necessario sia ciò che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti sta dando alla Regione ed al Sistema territoriale ed economico nel suo complesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

FRANCO IACOP

Trieste, 2 febbraio 2018